



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1846/05 Reg. sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2159/05 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di
Catania – Sezione Quarta – nelle persone dei magistrati

Dr. Biagio Campanella – Presidente

Dr. Ettore Leotta – Consigliere

Dr. Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul RICORSO n. 2159/05,

proposto da Agata Anna MAZZAGLIA, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Antonino MILAZZO, e domiciliata presso il suo studio, a Catania,
via V. Giuffrida 73,

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Catania,

E NEI CONFRONTI DI

- Allegro Domenica Concetta, non costituita;
- Garao Maria Vittoria, rappresentata e difesa dall'avv. Germano Garao, e domiciliata presso il suo studio, a Catania, via A. De Gasperi 173;
- Arena Raffaella Rosa Maria, Alcamo Maria Catena, Lo Giudice Annamaria, Sutera Giuseppa Michela, Virzì Alfio, Sturiale Angela

Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Maria Mela, e domiciliati presso il suo studio, a Catania, viale Ruggero di Lauria 29;

- Avanzato Pierangela Maria ed altri, non costituiti.

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria permanente definitiva del 21.07.05 della scuola media, relativa alla classe di concorso A345, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di scegliere in quale graduatoria avere attribuiti i 24 punti relativi al servizio prestato nell'a.s. 2003-2004.

VISTI gli atti e i documenti depositati.

UDITO, alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005, il relatore Ref. DAUNO F.G. TREBASTONI, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.

VISTO l'art. 21, comma 7, L. n. 1034/1971, come sostituito dall'art. 3 della L. n. 205/2000, nella parte in cui prevede che, *“in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26”*.

VISTO l'art. 26, 3° e 4° comma, della citata legge, secondo cui, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale decide con sentenza succintamente motivata, e *“la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare”*.

RITENUTO in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 5 agosto 2005, e depositato il successivo 16 agosto, la ricorrente ha impugnato la graduatoria permanente definitiva del 21.07.05 per la scuola media, relativa alla classe di concorso A345, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di scegliere in quale graduatoria avere attribuiti i 24 punti relativi al servizio prestato nell'a.s. 2003-2004.

Il Ministero si costituiva, con mero atto di rito, il 12 settembre 2005, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, che il 10 ottobre depositava anche una relazione del CSA di Enna.

Con memoria del 3 ottobre si costituiva la controinteressata Garao, mentre il 7 ottobre si costituivano anche i controinteressati Arena, Alcamo, Lo Giudice, Sutera, Virzì e Sturiale.

Il 10 ottobre la ricorrente depositava ulteriore memoria.

Alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, le parti venivano sentite circa la possibilità che il Collegio decidesse la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 L. 1034/71, come novellato dall'art. 9 L. 205/2000.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.

Il tenore letterale, nonché la stessa ratio, della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del D.D.G. del 31.03.05, secondo cui *“dall'anno scolastico 2003/04, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato”*, non consente di ritenere che si sia voluto limitare la scelta solo al servizio già non valutato, e che l'eventuale scelta già fatta ne precluderebbe una nuova fondata sul citato D.D.G.

Infatti, non soltanto si tratta di disposizione nuova, che non riproduce cioè altra disposizione precedente, ma diversamente ritenendo la specificazione espressa che tale scelta spetta “*dall’anno scolastico 2003/04*” perderebbe di significato, poiché se l’intenzione fosse stata quella di consentire la scelta solo a partire dall’anno scolastico in corso al momento in cui fu emanato il DDG la disposizione avrebbe potuto invece essere formulata esplicitamente in questo senso.

Oltretutto, l’art. 3 va coordinato, in particolare, con l’art. 1 del DDG, il quale, al comma 5, prevede che “*il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria...*”.

Ai sensi del comma 8, “*al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 21 aprile 2004 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito*”.

In sostanza, al di là di quelle che possono essere state le intenzioni che hanno ispirato la disposizione di cui all’art. 3, ne va poi rilevato il significato oggettivo, cioè quello che la norma concretamente assume, sia da sola che nel combinarsi con le altre norme dello stesso contesto, nel momento in cui comincia ad esplicare efficacia nell’ordinamento giuridico.

Ora, ciò che emerge dai citati commi 5 e 8 dell'art. 1 è che il docente, può, in linea di massima, chiedere solo l'aggiornamento del proprio punteggio, con cui è già inserito in graduatoria, con quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004.

Ma il fatto che si tenda a cristallizzare il punteggio ad una certa data non vuol dire, come affermato dall'Amministrazione, che la norma di cui all'art. 3 vada interpretata nel senso che la scelta fatta a suo tempo, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, sia immodificabile.

Nel senso contrario, infatti, secondo cui una continua modifica delle graduatorie sia da ritenere fisiologico e connaturato alle stesse modalità della loro predisposizione, depongono una serie di elementi, primo fra tutti il fatto che, come specificato dal comma 5, il docente, nel chiedere l'aggiornamento, può anche *“presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato...”*.

Addirittura, il citato comma 8 prevede che al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunge non soltanto quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004, ma anche il punteggio relativo a titoli

“già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004”.

Vale a dire che, secondo l'interpretazione fornita dall'Amministrazione, conformemente al dettato letterale delle citate disposizioni, il docente può avere deciso di non presentare alcuni titoli, che già possedeva, per presentarli ai sensi del citato DDG e chiedere l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria, che potrebbe facilmente esserne stravolta, e può anche chiedere di essere trasferito con il punteggio aggiornato nella graduatoria di altra provincia, stravolgendo anche quella, ma non può invece modificare la propria scelta, a suo tempo fatta, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, nonostante l'art. 3, comma 3, non specifichi che debba trattarsi di scelta fatta per la prima volta, ma precisi soltanto che *“il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato”*, ed è evidente che l'aver previsto che ciò abbia luogo *“dall'anno scolastico 2003/04”* non può certo avere il significato di impedire che una scelta eventualmente fatta a suo tempo sia ora modificata, perché questo, come già detto, è invece da ritenere fisiologico, bensì quello di specificare che la scelta non può riguardare più graduatorie, non temporalmente intese, ma come relative a diverse classi di concorso.

Infatti, la scelta da effettuare non è riferita dalla norma ad una *“sola volta”*, bensì ad *“una sola graduatoria”*. Il che si desume anche dal fatto che la scelta di cui la norma tratta è riferita al *“servizio prestato contestualmente in più insegnamenti”*, e per il quale potrebbe astrattamente ipotizzarsi un utilizzo in più graduatorie, relative alle corrispondenti classi di concorso.

Tale considerazione trova un ulteriore avallo interpretativo nelle stesse note ed istruzioni allegate alla domanda di aggiornamento, laddove al punto 18, si trova precisato che *“i servizi prestati contemporaneamente in più*

insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell'interessato".

In conclusione, sia il tenore letterale della norma esaminata che il suo combinarsi con le altre dello stesso DDG deve indurre l'interprete a ritenere che la modifica annuale della scelta, da parte dell'interessato, della graduatoria in cui far valere il "*servizio prestato contestualmente in più insegnamenti*", costituisca una normale modalità di evoluzione delle graduatorie, conforme allo spirito con cui esse sono aggiornate ed integrate. In assorbimento di altri motivi di ricorso, la graduatoria impugnata va pertanto annullata, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo al servizio prestato dall'anno scolastico 2003/2004.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla la graduatoria impugnata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione. Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005.

L'ESTENSORE

Dr. Dauno F.G. Trebastoni

IL PRESIDENTE

Dr. Biagio Campanella

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2005